DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° settembre 1993

concernente lo svincolo delle cauzioni relative a taluni titoli rilasciati nel quadro del regime di approvvigionamento delle isole Canarie istituito dal regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

(93/503/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 2 e l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regime di approvvigionamento delle isole Canarie è stato organizzato attraverso una centralizzazione delle procedure amministrative relative alla presentazione delle domande e al rilascio dei titoli; che tale centralizzazione delle procedure è giustificata dalla necessità di controllare la corretta gestione del sistema di approvvigionamento; che tuttavia, la trasizione dal vecchio al nuovo regime ha comportato difficoltà di valutazione del fabbisogno degli operatori delle Canarie; che tali operatori hanno talora richiesto titoli di importazione, certificati di esonero e certificati di aiuto per quantitativi superiori alle reali possibilità di utilizzazione;

considerando che il rilascio dei titoli e dei certificati è subordinato alla costituzione di una cauzione; che in caso di mancato rispetto dell'obbligo di utilizzare i certificati o i titoli la cauzione è incamerata;

considerando che è giustificato adottare una nuova deroga transitoria all'applicazione rigida del regime dei certificati e dei titoli, per agevolare il passaggio dal vecchio al nuovo regime di approvvigionamento delle isole Canarie;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per quanto riguarda i titoli di importazione, i certificati di esonero e i certificati di aiuto:

— rilasciati nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1992 in applicazione degli articoli da 3 a 6 del regolamento (CEE) n. 1601/92 e

— non utilizzati o utilizzati solo parzialmente,

le cauzioni costituite sono svincolate in conformità delle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione [3].

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
[2] GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.
[3] GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.